



Camera di Commercio
Napoli

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 27 DEL 30/12/2014

Oggetto: Avviso pubblico per la partecipazione degli ordini e collegi professionali operanti nella circoscrizione provinciale alla Consulta delle Professioni della CCIAA di Napoli diversi da quelli indicati nell'allegato 2 della nota MISE del 16/11/2011- Determinazioni

IL PRESIDENTE

Vista la Legge n.580/93 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal Decreto Legislativo n.23/10;

visto il Verbale n. 1 della riunione del Consiglio Camerale del 5.5.2010 nella quale è stato eletto il dr. Maurizio Maddaloni Presidente della CCIAA di Napoli;

visto il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011;

Il Responsabile del procedimento Avv. Mario Esti, Segretario Generale della CCIAA di Napoli, che ne attesta la regolarità del procedimento svolto, la correttezza per i profili di competenza, la veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza presso gli uffici avanza la seguente proposta, redatta sulla scorta dell'istruttoria espletata dal dirigente dell'Area Affari Generali e Programmazione dott. Roberto Parisio.

PRESO ATTO che l'articolo 10, comma 6, della Legge n. 580/1993 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", così come modificato dal decreto legislativo n. 23/2010 dispone: "Del Consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di commercio";

VISTI i commi 1 e 2 dell'articolo 8 "Consulta provinciale di cui al comma 6 dell'articolo 10 della Legge 580/1993" del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 n. 156 che dispongono: "Lo statuto della Camera di commercio istituisce la Consulta di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge definendone compiti e funzioni oltre quelli previsti dallo stesso comma 6. Fanno parte della Consulta di cui al comma 1 i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni individuate dallo statuto e, di diritto, i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio";

VISTA la circolare dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico n. 217427 del 16. 11. 2011, con la quale si forniscono al paragrafo 1.4) indicazioni sull'istituzione della Consulta delle Professioni, nella quale devono essere presenti anche i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative, rinviando allo statuto la definizione di compiti



e funzioni della consulta stessa; a tal proposito il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto necessario fornire alcuni indicazioni in merito all'individuazione degli ordini professionali e delle categorie di professioni ai fini della composizione della Consulta. "... *In merito agli ordini professionali si evidenzia che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, comma 6, della legge 580/1993 e dell'articolo 8, comma 2, del decreto n. 156/2011, i Presidenti degli ordini professionali (tutti), operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio, sono di diritto presenti in Consulta.* Alla luce di quanto esposto il Ministero ritiene che tale diritto debba essere riconosciuto solo agli ordini professionali che siano operanti a livello provinciale e strutturati in modo che possa essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione, non essendo ipotizzabile che la ratio della norma fosse quella di attribuire tale diritto al Presidente nazionale o regionale del medesimo ordine relativamente alla pluralità di Camere di commercio rientranti in tale più ampia circoscrizione territoriale. *Resta inteso che per gli ordini che non hanno una struttura territoriale provinciale e che non avrebbero così accesso a tale rappresentanza di diritto, ma che comunque rivestono una particolare rilevanza a livello economico provinciale, la rappresentanza in Consulta potrà essere garantita con le modalità e nell'ambito di quella prevista per le professioni non ordinistiche. A tal fine viene allegato, a titolo di mera ricognizione, un elenco di ordini professionali che a quanto risulta hanno una organizzazione strutturata a livello provinciale (all. n. 2). In relazione alle altre categorie di professioni intellettuali il Ministero scrivente ritiene che l'articolo 8 del decreto n. 156/2011 riconosca allo statuto margini di discrezionalità nella individuazione delle stesse; per non essere arbitraria, tuttavia, tale scelta statutaria deve essere opportunamente motivata con riferimento all'attinenza ed al maggiore interesse della categoria all'attività della Camera di commercio (come già indicato nella nota n. 183847 del 4.10.2011), all'attinenza ai compiti attribuiti dallo statuto alla Consulta ed alla rilevanza delle singole categorie professionali per l'economia provinciale. A tal fine, in assenza di una più precisa definizione delle professioni in questione, con particolare riferimento a quelle non ordinistiche o comunque non rappresentate già dai componenti di diritto della Consulta, ed anche per evitare duplicazioni di rappresentanza rispetto a settori già presenti in Consiglio, si farà riferimento all'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Si ritiene sia invece rimesso al prudente apprezzamento di ciascuna Camera di commercio l'individuazione, secondo i medesimi criteri, anche di eventuali professioni ordinistiche per le quali consentire la presenza in Consulta di rappresentanti delle relative associazioni di categoria, oltre al Presidente dell'ordine di riferimento, ferme restando le prerogative riservate solo a tale componente di diritto.*

Una volta stabilite le categorie professionali da rappresentare sarà necessario individuare le associazioni rappresentative delle stesse. In assenza di diversi criteri fissati dalle norme in questione, si ritiene che le stesse debbano essere individuate secondo la maggiore rappresentatività a livello provinciale, tenendo conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia e, quindi, attraverso una valutazione globale di vari criteri quali numero degli associati, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, rilevanza dell'attività svolta, eventuale firma di contratti collettivi di lavoro, partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro, individuali, plurime e collettive, ecc. In sede di prima applicazione, ove non si riesca ad identificare soluzioni più adeguate e meglio definite, lo statuto potrebbe limitarsi ad individuare il numero



Camera di Commercio
Napoli

massimo di componenti della Consulta aggiuntivi rispetto ai componenti di diritto ed a rinviare, sia per l'individuazione delle singole categorie professionali da rappresentare, sia per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle stesse, ad un apposito bando, da pubblicare all'albo camerale e sul sito internet istituzionale della Camera di commercio, con cui chiedere alle associazioni professionali interessate di far pervenire le loro manifestazioni di interesse, corredate sia da elementi di informazione relativi all'importanza della specifica professione nell'economia provinciale, sia alla rappresentatività dell'associazione nell'ambito della professione stessa. In merito all'elezione del rappresentante della consulta in seno al Consiglio camerale il Ministero scrivente ritiene necessario evidenziare che l'articolo 10, comma 6, della legge prevede il vincolo per cui i Presidenti degli ordini professionali sono componenti di diritto della Consulta e solo a loro spetta il diritto di voto per l'elezione del rappresentante degli ordini in seno al Consiglio; nessun vincolo, invece, è previsto per l'individuazione di colui che può essere designato dalla Consulta in seno al Consiglio camerale in rappresentanza degli ordini professionali. Ne discende, quindi, a parere del Ministero scrivente, che può essere designato anche un soggetto non appartenente agli ordini professionali e, benché tale eventualità possa apparire discutibile sul piano dell'opportunità, anche un soggetto non facente parte dei componenti della Consulta, purché individuato quale rappresentante unitario degli ordini professionali e non della Consulta ...".

RICHIAMATO l'articolo 48 dello Statuto della Camera di commercio di Napoli, approvato con deliberazione del Consiglio n. 19 del 28/10/2014 che prevede l'istituzione, la composizione, le finalità e le modalità operative della Consulta delle professioni;

RICHIAMATO l'articolo 3 "Ammissione" del "Regolamento per la costituzione, finalità e modalità di funzionamento della Consulta delle Professioni", approvato con delibera del Consiglio camerale n. 20 del 28/10/2014, così come modificata con delibera n. 28 del 24/12/2014, che stabilisce le modalità di individuazione ed i requisiti e le modalità di ammissione alla Consulta delle professioni ordinistiche e delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, a carattere intellettuale presenti nella provincia;

RICHIAMATO l'articolo 4 "Composizione della Consulta provinciale" del "Regolamento per la costituzione, finalità e modalità di funzionamento della Consulta delle Professioni";

RICHIAMATO l'articolo 6 "Designazione del rappresentante delle professioni nel Consiglio della Camera di commercio di Napoli" del "Regolamento per la costituzione, finalità e modalità di funzionamento della Consulta delle Professioni", di seguito riportato:

"1. Ai soli fini della designazione del rappresentante delle professioni nel Consiglio della Camera di commercio di Napoli, di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli ordini professionali.

2. Per la validità delle riunioni della Consulta e per la validità della nomina del rappresentante delle professioni si rimanda agli artt. 12 e 13 del presente regolamento.

3. Il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. E) del D.M. 04.08.2011 n. 156, al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante delle professioni designato dalla Consulta.



4. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo della legge n. 580/1993".

RICHIAMATO l'articolo 7 "Funzioni consultive e formulazione di proposte" del "Regolamento per la costituzione, finalità e modalità di funzionamento della Consulta delle Professioni";

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. N. 0031661 del 25/02/2013 nella quale si legge: "Si fa riferimento alla nota n. 7182 del 6.02.2013 con la quale codesta Camera (Cosenza), ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in merito alla questione in oggetto. Codesta Camera ha rappresentato preliminarmente che ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso per la partecipazione alla Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti e in relazione a tale pubblicazione hanno presentato domanda anche l'Ordine nazionale di Biologi - Delegazione di Cosenza e l'Ordine professionale dei Geologi Calabria. A tale proposito codesta Camera chiede di conoscere, alla luce delle indicazioni che questo Ministero ha fornito sull'argomento, se sia corretto l'inserimento di tali ordini nella Consulta, come ordini professionali facenti parte di diritto della Consulta stessa. In proposito si ritiene necessario evidenziare che il comma 2 dell'articolo 8 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, indica quali componenti della consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie professionali individuate dallo statuto e, di diritto, i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio. Con la nota n. 217427 del 16.11.2011 lo scrivente ha inoltre fornito alcune indicazioni in merito all'individuazione degli ordini professionali e delle categorie di professioni ai fini della composizione della Consulta. In particolare questa Direzione ha rappresentato che il diritto di far parte della Consulta può essere riconosciuto solo agli ordini professionali operanti a livello provinciale e strutturati in modo che potesse essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione; non essendo ipotizzabile che la ratio della norma fosse quella di attribuire tale diritto al Presidente nazionale o regionale del medesimo ordine relativamente alla pluralità di Camere di commercio rientranti in tale più ampia circoscrizione territoriale. A parere dello scrivente agli ordini che non hanno una struttura territoriale provinciale, ma che comunque rivestono una particolare rilevanza a livello economico provinciale, la rappresentanza in Consulta potrà essere garantita con le modalità e nell'ambito di quella prevista per le professioni non ordinistiche. Nella nota sopra richiamata questo Ministero ha allegato (n.2), a titolo di mera ricognizione, un elenco di ordini professionali che a quanto risulta hanno una organizzazione strutturata a livello provinciale tale da consentire l'individuazione del Presidente provinciale come membro di diritto della Consulta. Alla luce di quanto sopra esposto, gli ordini cui si fa riferimento nei casi prospettati da codesta Camera non sembrano rivestire le caratteristiche che consentono la presenza di diritto dei loro presidenti provinciali, in quanto, pur essendo tali ordini operanti a livello provinciale, non sarebbero strutturati in modo che possa essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione (motivo per cui gli ordini dei biologi e dei geologi non erano stati, al momento della emanazione della nota n. 217427 del 16.11.2011, inseriti nell'elenco allegato alla stessa). Per gli stessi, pertanto, dovrà essere codesta Camera medesima a valutare se la rilevanza a livello economico provinciale di tali ordini sia tale da giustificare la presenza in Consulta e, in tal caso, chiedere a tal fine la designazione di un rappresentante da parte del rappresentante legale dell'ordine al livello organizzativo più



Camera di Commercio
Napoli

prossimo a quello della circoscrizione camerale e, quindi, presumibilmente, da parte del Presidente regionale quanto all'ordine dei geologi e da parte del Presidente nazionale per l'ordine dei biologi. Né può ritenersi che tali designazioni siano vincolate a coincidere con i nominativi di soggetti (delegati, referenti) individuati a rappresentare il medesimo ordine per altre finalità”;

TENUTO CONTO che gli ordini ed i collegi professionali riportati nel citato Allegato n. 2 della nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0217427 del 16.11.2011 per la partecipazione alla Consulta delle professioni, a seguito di invito formale, dovranno trasmettere specifica dichiarazione attestante:

- che l'ordine professionale opera a livello provinciale ed è strutturato in modo che possa essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione, così come specificato dalla suddetta Nota del Ministero dello Sviluppo Economico;
- nominativo, data assunzione carica e data futura scadenza del Presidente Provinciale dell'Ordine;
- indirizzo di posta elettronica certificata che sarà necessario per le convocazioni delle riunioni della Consulta;
- un indirizzo di posta elettronica per comunicazioni ed eventuali ulteriori avvisi;
- i recapiti telefonici e di fax;

CONSIDERATO che potrebbero risultare operanti nella provincia di Napoli ulteriori Ordini professionali, pur non ricompresi nell'allegato 2 di cui alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0217427 del 16.11.2011, per i quali sussistono i presupposti per la partecipazione di diritto alla citata Consulta delle Professioni della Camera di Commercio di Napoli;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'individuazione degli **ordini e i collegi professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio** (provincia), non riportati nell'Allegato n. 2 della nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0217427 del 16.11.2011, secondo le indicazioni fornite dal Ministero stesso (vedi suddette note n. 0217427 del 16.11.2011 e n. 0031661 del 25.02.2013) *i cui Presidenti* possono far parte di diritto della Consulta delle professioni della Camera di Commercio di Napoli;

Ciò premesso, il Segretario Generale propone di adottare il provvedimento di Avviso Pubblico sopraccitato.

IL PRESIDENTE

Vista la proposta avanzata dal Segretario Generale Avv. Mario Esti che ha attestato la correttezza e la regolarità del procedimento svolto secondo i profili di sua competenza, redatta sulla scorta dell'istruttoria espletata dal dirigente dell'Area Affari Generali e Programmazione dott. Roberto Parisio.



Camera di Commercio
Napoli

DETERMINA

1. di approvare l'avviso pubblico per la partecipazione alla Consulta delle professioni della CCIAA di Napoli degli ordini e collegi professionali non riportati nel citato Allegato n. 2 della nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0217427 del 16.11.2011 ed operanti nella circoscrizione provinciale, avviso allegato e parte integrante della presente determinazione;
2. di pubblicare il presente avviso all'Albo e sul sito web dell'Ente camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Mario Esti)

IL PRESIDENTE

(Dott. Maurizio Maddaloni)



Camera di Commercio
Napoli

**AVVISO PUBBLICO
PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ORDINI E
COLLEGI PROFESSIONALI - DIVERSI DA QUELLI RIPORTATI
DALL'ALLEGATO 2 DELLA NOTA MISE n. 0217427 del 16.11.2011 -
ALLA CONSULTA DELLE PROFESSIONI DELLA
C.C.I.A.A DI NAPOLI**

PRESO ATTO che l'articolo 10, comma 6, della Legge n. 580/1993 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", così come modificato dal decreto legislativo n. 23/2010 dispone: "Del Consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di commercio";

VISTI i commi 1 e 2 dell'articolo 8 "Consulta provinciale di cui al comma 6 dell'articolo 10 della Legge 580/1993" del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 n. 156 che dispongono "Lo statuto della Camera di commercio istituisce la Consulta di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge definendone compiti e funzioni oltre quelli previsti dallo stesso comma 6. Fanno parte della Consulta di cui al comma 1 i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni individuate dallo statuto e, di diritto, i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio";

VISTA la circolare dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico n. 217427 del 16.11.2011, con la quale si forniscono al paragrafo 1.4) indicazioni sull'istituzione della Consulta delle Professioni, nella quale devono essere presenti anche i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative, rinviando allo statuto la definizione di compiti e funzioni della consulta stessa; a tal proposito il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto necessario fornire alcune indicazioni in merito all'individuazione degli ordini professionali e delle categorie di professioni ai fini della composizione della Consulta. "... In merito agli ordini professionali si evidenzia che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, comma 6, della legge 580/1993 e dell'articolo 8, comma 2, del decreto n. 156/2011, i Presidenti degli ordini professionali (tutti), operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio, sono di diritto presenti in Consulta. Alla luce di quanto esposto il Ministero ritiene che tale diritto debba essere riconosciuto solo agli ordini professionali che siano operanti a livello provinciale e strutturati in modo che possa essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione, non essendo ipotizzabile che la ratio della norma fosse quella di attribuire tale diritto al Presidente nazionale o regionale del medesimo ordine relativamente alla pluralità di Camere di commercio rientranti in tale più ampia circoscrizione territoriale. Resta inteso che per gli ordini che non hanno una struttura territoriale provinciale e che non avrebbero così accesso a tale rappresentanza di diritto, ma che comunque rivestono una particolare rilevanza a livello economico provinciale, la rappresentanza in Consulta potrà essere garantita con le modalità e nell'ambito di quella prevista per le professioni non ordinistiche. A tal fine viene allegato, a titolo di mera ricognizione, un elenco di ordini professionali che a quanto risulta hanno una organizzazione strutturata a livello provinciale (all. n. 2). In relazione alle altre categorie di professioni intellettuali il Ministero scrivente ritiene che l'articolo 8 del decreto n. 156/2011

riconosca allo statuto margini di discrezionalità nella individuazione delle stesse; per non essere arbitraria, tuttavia, tale scelta statutaria deve essere opportunamente motivata con riferimento all'attinenza ed al maggiore interesse della categoria all'attività della Camera di commercio (come già indicato nella nota n. 183847 del 4.10.2011), all'attinenza ai compiti attribuiti dallo statuto alla Consulta ed alla rilevanza delle singole categorie professionali per l'economia provinciale. A tal fine, in assenza di una più precisa definizione delle professioni in questione, con particolare riferimento a quelle non ordinistiche o comunque non rappresentate già dai componenti di diritto della Consulta, ed anche per evitare duplicazioni di rappresentanza rispetto a settori già presenti in Consiglio, si farà riferimento all'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Si ritiene sia invece rimesso al prudente apprezzamento di ciascuna Camera di commercio l'individuazione, secondo i medesimi criteri, anche di eventuali professioni ordinistiche per le quali consentire la presenza in Consulta di rappresentanti delle relative associazioni di categoria, oltre al Presidente dell'ordine di riferimento, ferme restando le prerogative riservate solo a tale componente di diritto.

Una volta stabilite le categorie professionali da rappresentare sarà necessario individuare le associazioni rappresentative delle stesse. In assenza di diversi criteri fissati dalle norme in questione, si ritiene che le stesse debbano essere individuate secondo la maggiore rappresentatività a livello provinciale, tenendo conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia e, quindi, attraverso una valutazione globale di vari criteri quali numero degli associati, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, rilevanza dell'attività svolta, eventuale firma di contratti collettivi di lavoro, partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro, individuali, plurime e collettive, ecc. In sede di prima applicazione, ove non si riesca ad identificare soluzioni più adeguate e meglio definite, lo statuto potrebbe limitarsi ad individuare il numero massimo di componenti della Consulta aggiuntivi rispetto ai componenti di diritto ed a rinviare, sia per l'individuazione delle singole categorie professionali da rappresentare, sia per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle stesse, ad un apposito bando, da pubblicare all'albo camerale e sul sito internet istituzionale della Camera di commercio, con cui chiedere alle associazioni professionali interessate di far pervenire le loro manifestazioni di interesse, corredate sia da elementi di informazione relativi all'importanza della specifica professione nell'economia provinciale, sia alla rappresentatività dell'associazione nell'ambito della professione stessa. In merito all'elezione del rappresentante della consulta in seno al Consiglio camerale il Ministero scrivente ritiene necessario evidenziare che l'articolo 10, comma 6, della legge prevede il vincolo per cui i Presidenti degli ordini professionali sono componenti di diritto della Consulta e solo a loro spetta il diritto di voto per l'elezione del rappresentante degli ordini in seno al Consiglio; nessun vincolo, invece, è previsto per l'individuazione di colui che può essere designato dalla Consulta in seno al Consiglio camerale in rappresentanza degli ordini professionali. Ne discende, quindi, a parere del Ministero scrivente, che può essere designato anche un soggetto non appartenente agli ordini professionali e, benché tale eventualità possa apparire discutibile sul piano dell'opportunità, anche un soggetto non facente parte dei componenti della Consulta, purché individuato quale rappresentante unitario degli ordini professionali e non della Consulta ...".

RICHIAMATO l'articolo 48 dello Statuto della Camera di commercio di Napoli, approvato con deliberazione del Consiglio n. 19 del 28/10/2014, così come modificata dalla deliberazione n.28 del 24/12/2014, che prevede:

"1. E' istituita la Consulta di cui al comma 6 dell'art. 10 della L. n.580/93 e successive modifiche ed integrazioni di cui fanno parte di diritto i presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente ed operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale. Per l'individuazione degli Ordini professionali la Camera di Commercio si attiene alle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Fanno inoltre parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle

associazioni individuate a seguito di avviso pubblico all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.

3. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio e si riunisce almeno una volta all'anno.

4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente camerale.

5. La Consulta dura in carica in coincidenza con la durata del Consiglio.

6. La Consulta è nominata dal Consiglio.

7. La modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.

8. Nella Consulta è garantita la presenza di componenti di genere diverso dagli altri, pertanto la camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi."

RICHIAMATO l'articolo 3 "Ammissione" del "Regolamento per la costituzione, finalità e modalità di funzionamento della Consulta delle Professioni", approvato con delibera del consiglio camerale n. 20 del 28/10/2014 e di seguito riportato:

1. Gli ordini ed i collegi delle professioni ordinistiche operanti nella circoscrizione della Camera di Commercio di Napoli – come individuate sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico - sono ammesse di diritto alla Consulta.
2. Fanno parte della Consulta provinciale, inoltre, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, a carattere intellettuale, individuate mediante la procedura descritta dall'art. 48 comma 2 dallo Statuto camerale, operanti nella circoscrizione territoriale di riferimento.
3. Al fine di determinare la maggiore rappresentatività nella circoscrizione delle associazioni delle categorie professionali si dovrà tener conto in particolare della congiunta sussistenza dei seguenti tre requisiti:
 - a. della consistenza numerica, che dovrà essere almeno pari a 400 iscritti nel territorio di competenza della Camera di Napoli.
In alternativa potranno essere altresì considerate rappresentative le associazioni professionali che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:
 1. iscrizione nell' "Elenco delle "associazioni delle professioni non regolamentate" tenuto presso il Cnel (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro);
 2. iscrizione nell' "Elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate" di cui alla procedura ex art. 26 D. Lgs. n. 206 del 9 novembre 2006, sottoposto alla vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia;
 - b. della presenza di una sede operativa da almeno tre anni sullo stesso territorio;
 - c. dei servizi resi e dell'attività svolta nella medesima circoscrizione in relazione alla mission camerale e alle funzioni della Consulta.
4. Le associazioni professionali delle categorie di professioni individuate come sopra, possono presentare domanda di ammissione alla Consulta entro 30 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso del Presidente della Camera di Commercio all'albo e sul sito web dell'Ente.
5. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si attesti che l'associazione rappresentata presenta i requisiti di cui al precedente comma 3;
 - autocertificazione circa la mancanza di condanne penali e di procedimenti penali in corso a carico del legale rappresentante;
6. La domanda deve essere altresì corredata da:
 - copia dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione;
 - copia dall'atto di nomina del legale rappresentante;

- *relazione sull'attività svolta nel territorio provinciale con riferimento all'ultimo triennio (tematiche trattate, strutture organizzative e funzionali attivate, siti web resi operativi, iniziative realizzate, ecc.);*
- *ogni informazione utile per attestare ruolo ed importanza della specifica professione rappresentata per l'economia provinciale, sulla sua attinenza con le finalità istituzionali dell'Ente camerale e con gli interessi del sistema imprenditoriale.*

7. *Sulla domanda di ammissione si esprime la Giunta della Camera di commercio tenuto conto delle finalità istituzionali dell'Ente, degli interessi del sistema imprenditoriale e del grado di rappresentatività di ciascuna associazione nell'ambito della categoria professionale rappresentata.*

RICHIAMATO l'articolo 4 "Composizione della Consulta provinciale" del "Regolamento per la costituzione, finalità e modalità di funzionamento della Consulta delle Professioni", di seguito riportato:

"1. La Consulta si compone:

- *Dei Presidenti degli ordini e dei collegi professionali operanti nella circoscrizione della Camera di commercio di Napoli;*
- *Di un rappresentante designato da ciascuna associazione professionale ammessa così come individuata nel precedente art. 3;*
- *Del Presidente della Camera di commercio o suo delegato;*
- *Dal Segretario Generale della Camera di commercio o suo delegato.*

2. Il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta viene determinato in 10 (dieci) membri".

RICHIAMATO l'articolo 6 "Designazione del rappresentante delle professioni nel Consiglio della Camera di commercio di Napoli" del "Regolamento per la costituzione, finalità e modalità di funzionamento della Consulta delle Professioni", di seguito riportato:

"1. Ai soli fini della designazione del rappresentante delle professioni nel Consiglio della Camera di commercio di Napoli, di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli ordini professionali.

2. Per la validità delle riunioni della Consulta e per la validità della nomina del rappresentante delle professioni si rimanda agli artt. 12 e 13 del presente regolamento.

3. Il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. E) del D.M. 04.08.2011 n. 156, al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante delle professioni designato dalla Consulta.

4. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo della legge n. 580/1993".

RICHIAMATO l'articolo 7 "Funzioni consultive e formulazione di proposte" del "Regolamento per la costituzione, finalità e modalità di funzionamento della Consulta delle Professioni", di seguito riportato:

"1. La Consulta esercita funzioni di tipo propulsivo, formulando proposte non vincolanti indirizzate alla Camera di commercio relative alla promozione di una più stretta connessione tra impresa e mondo delle professioni, essenziale nel supportare le aziende nei percorsi di crescita, innovazione e apertura internazionale con riferimento alla mission della Camera di commercio.

2. La Consulta esercita funzioni di tipo consultivo, formulando giudizi e/o valutazioni ov richiedi dalla Camera di commercio".

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. N. 0031661 del 25/02/2013 nella quale si legge: "Si fa riferimento alla nota n. 7182 del 6.02.2013 con la quale codesta Camera (Cosenza), ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in merito alla questione in oggetto. Codesta Camera ha rappresentato preliminarmente che ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso per la partecipazione alla Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti e in relazione a tale pubblicazione hanno presentato domanda anche l'Ordine nazionale dei Biologi -

Delegazione di Cosenza e l'Ordine professionale dei Geologi Calabria. A tale proposito codesta Camera chiede di conoscere, alla luce delle indicazioni che questo Ministero ha fornito sull'argomento, se sia corretto l'inserimento di tali ordini nella Consulta, come ordini professionali facenti parte di diritto della Consulta stessa. In proposito si ritiene necessario evidenziare che il comma 2 dell'articolo 8 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, indica quali componenti della consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie professionali individuate dallo statuto e, di diritto, i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio. Con la nota n. 217427 del 16.11.2011 lo scrivente ha inoltre fornito alcune indicazioni in merito all'individuazione degli ordini professionali e delle categorie di professioni ai fini della composizione della Consulta. In particolare questa Direzione ha rappresentato che il diritto di far parte della Consulta può essere riconosciuto solo agli ordini professionali operanti a livello provinciale e strutturati in modo che potesse essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione; non essendo ipotizzabile che la ratio della norma fosse quella di attribuire tale diritto al Presidente nazionale o regionale del medesimo ordine relativamente alla pluralità di Camere di commercio rientranti in tale più ampia circoscrizione territoriale. A parere dello scrivente agli ordini che non hanno una struttura territoriale provinciale, ma che comunque rivestono una particolare rilevanza a livello economico provinciale, la rappresentanza in Consulta potrà essere garantita con le modalità e nell'ambito di quella prevista per le professioni non ordinistiche. Nella nota sopra richiamata questo Ministero ha allegato (n.2), a titolo di mera ricognizione, un elenco di ordini professionali che a quanto risulta hanno una organizzazione strutturata a livello provinciale tale da consentire l'individuazione del Presidente provinciale come membro di diritto della Consulta. Alla luce di quanto sopra esposto, gli ordini cui si fa riferimento nei casi prospettati da codesta Camera non sembrano rivestire le caratteristiche che consentono la presenza di diritto dei loro presidenti provinciali, in quanto, pur essendo tali ordini operanti a livello provinciale, non sarebbero strutturati in modo che possa essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione (motivo per cui gli ordini dei biologi e dei geologi non erano stati, al momento della emanazione della nota n. 217427 del 16.11.2011, inseriti nell'elenco allegato alla stessa). Per gli stessi, pertanto, dovrà essere codesta Camera medesima a valutare se la rilevanza a livello economico provinciale di tali ordini sia tale da giustificare la presenza in Consulta e, in tal caso, chiedere a tal fine la designazione di un rappresentante da parte del rappresentante legale dell'ordine al livello organizzativo più prossimo a quello della circoscrizione camerale e, quindi, presumibilmente, da parte del Presidente regionale quanto all'ordine dei geologi e da parte del Presidente nazionale per l'ordine dei biologi. Né può ritenersi che tali designazioni siano vincolate a coincidere con i nominativi di soggetti (delegati, referenti) individuati a rappresentare il medesimo ordine per altre finalità”;

PRESO ATTO che:

1. nel citato allegato n. 2 della nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0217427 del 16.11.2011 sono indicati a titolo non esaustivo i seguenti ordini professionali:

1. Ordine dei Dottori Agronomi e forestali;
2. Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici;
3. Ordine degli Architetti;
4. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
5. Ordine dei Chimici;
6. Consiglio Ordine Consulenti del Lavoro;
7. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
8. Collegio dei Geometri e Geometri Laureati;
9. Ordine degli Ingegneri;
10. Ordine degli Psicologi;
11. Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati;
12. Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati;
13. Ordine dei Notai;
14. Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri;
15. Ordine dei Medici Veterinari;
16. Collegio delle Ostetriche;
17. Ordine dei Farmacisti;

18. Collegio IPASVI Infermieri Professionali, Assistenti sanitari e visitatrici dell'Infanzia;
19. Collegio sanitari di Radiologia Medica.

Preso atto che gli Ordini contrassegnati ai nn. 20 e 21 della Nota MISE n.217427 del 16/11/2011 non risulta siano in possesso del requisito della organizzazione strutturata a livello provinciale.

2. detti ordini e collegi professionali sono stati espressamente invitati ad aderire alla fase costitutiva della Consulta delle Professioni della Camera di Commercio di Napoli, ove operanti a livello provinciale e strutturati in modo che possa essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente;
3. potrebbero risultare operanti nella provincia di Napoli ulteriori Ordini professionali, pur non ricompresi nell'allegato 2 di cui alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0217427 del 16.11.2011, per i quali sussistono i presupposti per la partecipazione di diritto alla citata Consulta delle Professioni della Camera di Commercio di Napoli;

Con il presente **AVVISO PUBBLICO** s'intende pertanto individuare **gli ordini e i collegi professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio** (provincia), non riportati nell'allegato n. 2 della nota del MISE n. 0217427 del 16.11.2011, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico (vedi suddette note n. 0217427 del 16.11.2011 e n. 0031661 del 25.02.2013), i cui Presidenti possono far parte di diritto della Consulta delle Professioni della Camera di Commercio di Napoli.

Per quanto sopra

SI INVITANO

Gli ordini ed i collegi professionali **operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio** (provincia), non riportati nell'allegato n. 2 della nota del MISE n. 0217427 del 16.11.2011, in possesso dei requisiti indicati nelle note ministeriali di cui in narrativa, a proporre alla Camera di Commercio di Napoli specifica istanza di adesione alla Consulta delle Professioni mediante notifica della dichiarazione (Allegato A) allegata e parte integrante del presente avviso.

SI PRECISA CHE

le domande di adesione dovranno essere compilate in ogni parte e trasmesse alla Camera di Commercio di Napoli esclusivamente: mediante posta elettronica certificata all'indirizzo cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it oppure a mezzo posta raccomandata A.R. entro il termine perentorio di 30 gg. decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso e quindi **entro e non oltre il giorno 29 gennaio 2015** (per le domande inviate a mezzo posta raccomandata A.R. farà fede il timbro postale di accettazione e saranno ritenute ammissibili se pervenute alla CCIAA di Napoli non oltre 7 giorni dalla scadenza).

Il Responsabile del procedimento è l'Avv. Mario Esti, Segretario Generale della Camera di commercio di Napoli.

Per informazioni: Avv. M. Esti tel. 081 / 7607314 Segretario Generale
Dott. R. Parisio tel. 081 / 7607306 Dirigente AA.GG./ Programmazione
Dott. G. Carino tel. 081/ 7607232 Resp. Servizio Organizz. Personale
Sign.G. Romano tel. 081 / 7607216 Resp. Servizio AA.GG.



Manifestazione di adesione alla Consulta Provinciale delle Professioni della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO
(DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c.1)

Il sottoscritto (Nome e Cognome) _____, a conoscenza del disposto degli artt. 47, 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in qualità di legale rappresentante dell'Ordine/Collegio _____

DICHIARA

- che l'ordine professionale opera a livello provinciale ed è strutturato in modo che possa essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione (ai sensi di quanto disposto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.0217427 del 16.11.2011 punto 1.4);
- che la carica di Presidente Provinciale (ovvero figura equivalente per funzioni/attribuzioni a livello provinciale) è ricoperta da _____ con nomina del _____ e con scadenza il _____;
- che le convocazioni delle riunioni della Consulta dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata _____;
- che ulteriori avvisi e/o comunicazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria _____;
- che i propri contatti telefonici sono Tel. _____ e telefax _____;
- di allegare documento di identità del dichiarante in corso di validità ⁽¹⁾

data _____

Firma del dichiarante ⁽²⁾⁽³⁾

1. l'allegato non è necessario se questo modulo viene firmato con firma digitale del dichiarante.
2. La firma non è necessaria se questo modulo viene firmato con firma digitale del dichiarante.
3. La firma apposta dal dichiarante attesta anche che il dichiarante ha letto e accettato l'Informativa sulla privacy qui sotto riportata:

Informativa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.6.2003, n. 196, cd. Codice sulla "Privacy"

La Camera di commercio di Napoli destinataria della presente dichiarazione e titolare del trattamento dei dati informa con la presente annotazione il dichiarante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che i dati personali forniti con la dichiarazione stessa sono trattati, anche con modalità elettronica, al solo fine della partecipazione alla procedura di costituzione della Consulta delle Professioni della Camera di Commercio di Napoli di cui all'articolo 48 dello statuto camerale e al relativo Regolamento di attuazione; che il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire le predette finalità, con la conseguenza che la mancata comunicazione non consente la partecipazione alla procedura; che i dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti espressamente previsti dalle norme sopra richiamate; che i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30.06.200, n. 196, possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del loro trattamento indicato nell'apposita Comunicazione pubblicata sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio stessa.

